



Ministero dell'Istruzione dell'Università e  
della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale  
Ufficio Secondo

Prot. n.12621 A 41a  
Circ. Reg. n.

Torino, 12 novembre 2010

*Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti  
degli Ambiti Territoriali  
del Piemonte  
LORO SEDI*

*Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche del Piemonte  
LORO SEDI*

**OGGETTO: Precedenza assoluta assegnazioni supplenze di competenza dei dirigenti scolastici – indennità di disoccupazione.**

Al fine di dirimere alcuni dubbi rappresentati da talune istituzioni scolastiche e assicurare nel contempo uniformità di comportamento a livello regionale si trasmette l'unita sintesi normativa redatta da questo Ufficio.

IL DIRIGENTE  
Francesco Contino

CO/ps

PRECEDENZA ASSOLUTA ASSEGNAZIONI SUPPLENZE  
DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

I) GENERALITA'

Al fine di agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell'anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, o che in detto anno avesse lavorato per almeno 180 giorni nella stessa istituzione scolastica, non aveva avuto nell'anno scolastico 2009/2010, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall'art. 64 del D. L.vo 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133 del 6/8/2008 erano state emanate disposizioni volte ad assicurare la precedenza assoluta a detto personale nell'assegnazione delle supplenze per assenze temporanee del personale della scuola.

Il quadro normativo di riferimento in materia era costituito dal D.L. n. 134 del 25/9/2009 convertito nella Legge n. 167 del 24/11/2009 e dai relativi decreti attuativi rispettivamente il D.M. n. 82 del 29/9/2009 ed il D.M. n. 100 del 17/12/2009, nonché dalle circolari applicative degli stessi rispettivamente la C.M. prot. n. 14655 del 30/9/2009 e C.M. prot. n. 19212 del 17/12/2009. L'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 ha sancito la validità delle disposizioni di cui alla suddetta L. 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2010-2011;

In applicazione di quanto sopra, il Miur ha trasmesso, con nota prot. n. 7391 del 3/8/2010, il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 che ha disciplinato le procedure per la compilazione degli elenchi prioritari finalizzati al conferimento delle supplenze brevi per il personale docente, educativo ed ATA di competenza dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2010/2011.

Come più innanzi si dirà analiticamente, per ragioni di equità le suddette disposizioni sono state estese con D.M. n. 80 del 15/9/2010 anche al personale che aveva stipulato contratto annuale fino al termine delle attività didattiche, o di almeno 180 giorni nell'a.s. 2009/10, pur non essendo stato occupato nell'a.s. 2008/09.

II) D.M. n. 68 del 30/7/2010

L'art. 1 del suddetto D.M. n. 68/2010 ai commi da 1 a 5 testualmente prevede "1) Ai sensi dell'art. 1 c. 2 della legge n. 167 del 24 novembre 2009 le cui disposizioni sono state rinnovate per l'a.s. 2010-2011 dall'art. 7 c. 4 ter della L. 26 febbraio 2010 n. 25, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell'a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento previste dall'art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale ATA,

inserito a pieno titolo, per l'a.s. 2010-2011 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario delle disposizioni del presente provvedimento.

2) Tale personale: deve aver conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato, a prescindere da qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nell'a.s. 2009-2010, nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2010-2011, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

Tale ultima condizione, per coloro che hanno effettuato la prestazione lavorativa di 180 giorni nel 2008-2009, non può essere verificata alla data d'inizio dell'anno scolastico e pertanto il personale appartenente alla suddetta tipologia ha comunque titolo a presentare domanda per l'inserimento ai sensi del successivo art.2.

3) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell'anno scolastico 2010-2011, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.

4) Rimane beneficiario delle disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nel medesimo anno scolastico rinunci ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi ovvero che rinunci ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell'inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive.

5) Il personale di cui al presente articolo è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell'assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l'ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d'orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è stata valutata l'istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il

completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato”

### III) PROGETTI REGIONALI

L'art 4, sempre del suddetto Decreto ministeriale 68/2010, rispettivamente al 1° e 2° comma, prevede che il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.

### IV) D.M. n. 80 del 15/9/2010

Come sopra evidenziato, l'art. 7 c. 4 del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. n. 25 del 26 febbraio 2010, proprio in considerazione della ratio ispiratrice del citato art.1 c.2 della L. 167/2009, ha inteso prorogare l'operatività del meccanismo di deroga per quel che attiene al conferimento delle supplenze temporanee anche all'a.s. 2010-2011.

Rispetto alla situazione in essere all'inizio del corrente anno scolastico si è dovuto constatare che in aggiunta alla categoria di personale esplicitamente presa in considerazione nell'art. 1 c. 2 della L. 167/2009 si potevano venire a trovare in situazione analoga anche coloro che avevano stipulato contratto di supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni nell'a.s. 2009-2010 pur non essendo occupati nell' a.s. 2008-2009.

La mancata inclusione nei predetti elenchi del suddetto personale, avrebbe creato una situazione in contrasto con lo spirito della normativa, circostanza questa che ha reso necessario consentire l'inserimento negli elenchi prioritari anche alla categoria sopra descritta.

In tal senso il MIUR è intervenuto normativamente con il D.M. 80 del 15/9/2010 trasmesso con nota di accompagnamento prot. n. 8491 del 20/9/2010.

L'art. 1 del D.M. 80/10 testualmente prevede

“1) Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell'a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento previste dall'art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale ATA, inserito a pieno titolo, per l'a.s. 2010-2011 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario delle disposizioni del presente provvedimento.

2) Tale personale deve aver conseguito, nell'anno scolastico 2009/2010, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2010-2011, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un

numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.”

V) CONVENZIONE INPS/MIUR/MINISTERO DEL LAVORO, POLITICHE SOCIALI DEL 05/08/2009 E CONVENZIONE DEL 2/9/2010

Al personale in questione spetta, per il periodo di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte, Per i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario docente e ATA avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione. Al fine di agevolare la corresponsione di detta indennità di disoccupazione al personale scolastico di cui al D.M. 82/09, in data 5/8/2009 veniva stipulata tra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una specifica convenzione che identificava al riguardo beneficiari e modalità operative.

Analoga convenzione veniva stipulata in data 2/9/2010 con riguardo al personale di cui al D.M. 100/2009; va peraltro evidenziato che la C.M. prot.n. 1912 applicativa di detto decreto 100/09 aveva chiarito che il personale previsto dallo stesso rientrava fra i destinatari della convenzione 5/8/2009.

Con propria e-mail del 14/09/2010 - la Direzione Generale del Personale scolastico del MIUR ha comunque precisato che, considerata la validità triennale delle citate disposizioni, **anche i destinatari del D.M. 68/2010 e del D.M. 80 ne potranno beneficiare.**

VI) CIRCOLARE INPS N. 125 DEL 16 DICEMBRE 2009 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 5 AGOSTO 2009 FRA INPS, MIUR E MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Con la circolare in questione trasmessa dal MIUR con nota 17/12/2009 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di applicazione di detta convenzione come appresso indicato.

a) BENEFICIARI

I soggetti interessati sono i docenti e gli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010. Come è noto questi lavoratori sono assicurati contro la disoccupazione involontaria ed agli stessi, ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria.

Ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 nonché del punto 4 della Convenzione in argomento per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di

immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l'apposito campo del modello di domanda.

Rientra fra i soggetti destinatari della Convenzione anche il personale di cui al DM 100/09 come chiarito dalla CM prot. 19212 applicativa di detto decreto.

#### b) DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda va predisposta utilizzando l'apposito modello DS21, scaricabile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Detta domanda deve essere presentata:

- direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore con contestuale invio di una copia della stessa o dell'attestazione dell'avvenuta presentazione a INPS, alla Scuola dove è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009;

- per il tramite di un Ente di Patronato, e contestuale invio di una copia della stessa o attestazione dell'avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009;

Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.

Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi:

- 1) nell'ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida;

- 2) nell'ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.

Al fine di agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale dell'anno scolastico 2009/2010:

- la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;

- una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all'atto della presentazione della domanda (D.I.D.).

Resta fermo che il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.

Le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell'INPS, devono tempestivamente comunicare all'Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, così come previsto nel punto 3 della convenzione, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.

E' data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la cessazione della medesima.

Inoltre, le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi

di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l'indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto.

Il mancato puntuale invio di dette informazioni per l'aggiornamento degli archivi sopra indicati, può comportare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D.l. 19 maggio 2009, responsabilità per danno erariale.

Resta ferma la modalità di richiesta per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l'eventuale personale docente e ATA avente diritto.

#### c) INDENNITA' ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI

##### 1 - Requisiti

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:

- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria (requisito assicurativo)
- almeno 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro) (requisito contributivo)

##### 2 - Durata

L'indennità viene corrisposta per un massimo di otto mesi, ma può durare fino a 12 mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.

##### 3- Misura

La stessa spetta nella sequenza percentuale:

per i primi 6 mesi il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Gli Importi massimi mensili d'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, sono pari, per il 2010, ad euro 892,96 elevati ad euro 1073,25 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a euro 1931,86.

#### d) INDENNITÀ ORDINARIA CON I REQUISITI RIDOTTI

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti come appresso indicato.

##### 1) Requisiti

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:

un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del

biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità): ad esempio, per le indennità pagate nel 2010, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2007;

almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).

## 2) Durata

L'indennità spetta, ed è pagata, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente (nel 2009, per l'indennità da pagare nel 2010) e, comunque, per un massimo di 180 giornate.

## 3) Importo

L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi (fino al suddetto numero di 180 giornate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo (per le indennità da pagare nel 2009) di € 886,31, somma elevata ad € 1065,25 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1917,48.

### e) MASSIMO GIORNI DI FRUIZIONE DELL'INDENNITÀ

Il numero massimo di giorni per il quale può essere annualmente erogata l'indennità di disoccupazione (considerando cumulativamente quello con requisiti normali e quello con i requisiti ridotti) è di 240 giorni, per cui il numero di giorni di requisiti ridotti potrebbe essere anche inferiore al numero di giorni lavorati (es.: l'utente percepisce inizialmente l'indennità di disoccupazione ordinaria per 180 gg da inizio anno; poi trova lavoro per 90 giorni; non ha più requisito per l'ordinaria perchè essendo stato in disoccupazione non ha più 52 settimane nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso fa domanda con requisiti ridotti nel cui ambito possono essere liquidati solo 60 giorni).

### f) RICORSI

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

**VII) MESSAGGIO DELLA DIREZIONE Centrale dell'INPS N. 23605 DEL 21 SETTEMBRE 2010**

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali al personale precario scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) della Scuola di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed Inps. Istruzioni e chiarimenti

Con proprio messaggio del 21/9/10, con cui era stata anche trasmessa la suddetta convenzione del 2/9/2010, che di seguito si riporta, l'INPS ha fornito le istruzioni operative – condivise con il Miur – per la gestione delle domande di prestazione in oggetto per l'anno scolastico 2010-2011, fornendo altresì ulteriori chiarimenti richiesti dalle proprie sedi locali nonché dalle istituzioni scolastiche.

“1) Anno scolastico 2009/10

Le domande dei lavoratori inseriti nelle graduatorie (elenchi scolastici prioritari) di cui all'articolo 1 L. n. 167/09 ai sensi del D.M. n. 82/09 – personale titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell'a.s. 2009/10 – presentate entro il 31 dicembre 2009 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall'ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente (messaggi n. 30303/09 e n. 2640/10, par. 1). Per questi soggetti, la procedura di gestione è stata aggiornata prevedendo la verifica automatica della presenza del richiedente nell'elenco di potenziali beneficiari trasmesso dal MIUR (messaggio n. 1503/10). Tali domande vanno gestite considerando la prestazione sospesa anziché cessata anche per riprese lavorative nel settore scolastico superiori a cinque giorni, con proroga del trattamento nei limiti della durata massima normativamente prevista e senza necessità di ottenere dal beneficiario la presentazione di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego o di osservare nuovamente il periodo di carenza (Circolare n. 125/09, par. 3, e messaggio n. 2640/10, n. 2).

Le domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. n. 100/09 – personale titolare, nell'a.s. 2008/09, di una supplenza di almeno centottanta giorni e personale educativo dei Convitti statali – presentate entro il 30 giugno 2010 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall'ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente (messaggi n. 13224/10 e n. 2640/10, par. 1). Anche per tali

domande si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al massaggio n. 2640/10, n. 2). Per questi soggetti, nelle more della sottoscrizione dell'apposito addendum alla Convenzione, non è stato possibile prevedere un collegamento diretto della procedura all'elenco potenziali beneficiari MIUR. Sebbene la preverifica della presenza del richiedente negli elenchi prioritari rientri – in base alla Convenzione – nei compiti del MIUR, al fine di evadere le numerose domande in giacenza, è stato previsto che gli interessati possano certificare di propria iniziativa l'inserimento nelle graduatorie (messaggio n. 13224/10). Si fa presente che tale facoltà va riconosciuta anche ai soggetti di cui al D.M. n. 82/09 che lamentino la **erronea esclusione** del proprio nominativo nell'elenco trasmesso dal Miur.

Si ribadisce, come già indicato dal messaggio 15023/10, primo capoverso, che per i trattamenti in favore del personale precario della Scuola di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09 vanno osservate le particolari modalità di gestione sopra richiamate anche oltre il termine delle attività didattiche dell'a.s. in corso (30 giugno 2010). Eventuali supplenze prorogano la durata della prestazione inizialmente concessa fino a concorrenza del periodo massimo indennizzabile, fermo restando il limite temporale dell'a.s. in corso (31 agosto 2010); fino a tale data, non è configurabile una rinuncia alla prestazione in corso di godimento al fine di accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione con requisiti normali collegato alla cessazione dell'ultimo incarico; tali domande di prestazione vanno **respinte** essendo il trattamento già in corso di pagamento. A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente; se tuttavia è ancora in corso di godimento la prestazione con decorrenza 1° luglio 2009, si procederà in via eccezionale alla riliquidazione delle giornate residue di trattamento con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro, afferente all'a.s. 2010/11.

## 2. *Anno scolastico 2010/11*

Per le domande presentate nel corso dell'a.s. 2010/2011 da soggetto inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si forniscono le seguenti indicazioni, a chiarimento di quanto indicato con messaggio 15023/10, secondo capoverso:

- si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto);
- per l'accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti;
- per la verifica dell'inserimento del richiedente negli elenchi prioritari relativi all'a.s. 2010/11, sulla base della Convenzione e del relativo

addendum, il Miur trasmetterà ad Inps l'elenco dei potenziali beneficiari che sarà reso disponibile nella procedura di gestione;

- si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par 3, ed al messaggio n. 2640/10, n. 2;
- fino alla trasmissione dell'elenco Miur ed al relativo aggiornamento procedurale, le domande saranno tenute in evidenza; con successivo messaggio verrà disposto l'avvio dell'istruttoria delle domande;
- ove il lavoratore lamenti la **erronea esclusione** del proprio nominativo dall'elenco Miur, dovrà essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l'inserimento nelle graduatorie speciali; sarà cura del Direttore provinciale attivare, ove opportuno, canali di comunicazione a livello territoriale con gli Uffici scolastici provinciali competenti al fine di ottenere le necessarie attestazioni di verifica.

### 3. *Decorrenza.*

E' stato segnalato che le Strutture di alcune Regioni hanno respinto le domande di prestazione presentate da soggetti di cui al D.M. n. 82/09 in mancanza dell'attestazione, entro il 31 dicembre 2009, dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego. Si precisa al riguardo che quanto previsto dal messaggio n. 2640/10, par. 1, secondo capoverso, vale – secondo le regole generali – ai soli fini della decorrenza del pagamento. Si ribadisce pertanto che, per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09, se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l'attestazione presso il Centro per l'impiego, si considerano entrambi gli adempimenti soddisfatti al 1° luglio 2009. Se invece la domanda è presentata entro il 31 dicembre ma l'attestazione è successiva, la prestazione spetta ugualmente ma con decorrenza dall'iscrizione al Centro per l'impiego. Si raccomanda di procedere al riesame in autotutela, ai fini dell'accoglimento, delle domande di prestazione eventualmente respinte per la motivazione indicata”